Unione europea
Fondo sociale europeo

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione
Direzione Generale del Mercato del Lavoro

Programmi operativi nazionali per la formazione e l'occupazione

Guida tematica

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 Finanziaria 2010 – Pacchetto lavoro

Supporti documentali ed informativi per la governance e la qualificazione dei sistemi

a cura di Andrea Fontanesi

Gennaio 2010

Italialavoro

Legge 23 dicembre 2009, n. 191
Finanziaria 2010 – Pacchetto lavoro

Introduzione

La Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010), introduce diverse novità in materia di lavoro, che riguardano, tra l'altro, le politiche di sostegno al reddito, le politiche di sostegno al ricollocamento, gli incentivi alla produttività, le modifiche alle prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio, lo "staff leasing", l'apprendistato.
Per una prima lettura "in pillole", ma che consente una visione d'insieme del pacchetto lavoro, è utile richiamare quanto illustrato da una interessante guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Finanziaria 2010 – Pacchetto lavoro", pubblicata a gennaio 2010, sul sito del Ministero.

Le politiche di sostegno al reddito previste dalla Finanziaria 2010, dispongono:

1) La proroga al 2010 di tutti gli ammortizzatori in deroga introdotti nel 2009 e l'estensione dei trattamenti ai settori o agli ambiti non coperti (in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali) Si rendono così possibili nuovi interventi non realizzabili in base alla legislazione vigente e si consente inoltre di proseguire gli interventi già iniziati negli anni passati e non conclusi.
2) L'aumento dell'indennità a favore dei cocopro (collaboratori a progetto) e la semplificazione dei requisiti di accesso. Tale indennità, introdotta in via sperimentale per il biennio 2010-11, verrà liquidata in un'unica soluzione pari al 30% percepito l'anno precedente (fino a 20.000 euro) e comunque non superiore a 4.000 euro.
3) La semplificazione dei requisiti previdenziali di accesso all'indennità di disoccupazione (in via sperimentale per il 2010), con il computo anche dei periodi di lavoro come cococo, anche a progetto, per un massimo di tredici settimane.

Le politiche di sostegno al ricollocamento previste dalla Finanziaria 2010, dispongono:

1) Incentivi per i cinquantenni, in primo luogo con l'introduzione della contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento per i lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino

un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansione di provenienza.

È anche prevista l'estensione degli sgravi contributivi previsti dalla Legge n. 223/91 anche in favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione che abbiano almeno cinquanta anni di età.

2) Incentivi per il ricollocamento di lavoratori disoccupati, cassintegrati, svantaggiati. La misura si propone di realizzare alcuni interventi sperimentali per incentivare le Agenzie per il lavoro autorizzate e gli intermediari speciali a prendere in carico i lavoratori svantaggiati, tra cui i disabili, per azioni finalizzate al loro reinserimento nel mercato del lavoro. La disposizione ha la finalità di riconoscere un bonus alle Agenzie per il lavoro solo in caso di successo, e cioè se il lavoratore intermediato è assunto con un contratto di lavoro dipendente.
3) La portabilità dell'indennità di disoccupazione. I datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori destinatari della indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nonché della indennità di disoccupazione speciale edile, possono beneficiare di un incentivo pari alla indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
4) Il rilancio dell'apprendistato. Viene destinata una quota di 100 milioni di euro per l'anno 2010 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 20% destinato prioritariamente all'attuazione dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e di quello per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Con riferimento infine alle politiche di incentivo alla produttività, è prevista la proroga della detassazione del salario di produttività, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, con un imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% delle somme erogate a livello aziendale a fronte delle prestazioni ed incrementi di produttività (entro il limite di 6.000 euro lordi, per il solo settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2009, a 35.000 euro).

Passando ad un esame di maggior dettaglio delle principali novità introdotte, si possono mettere in evidenza (nell'ordine cronologico seguito dal Legislatore) alcune disposizioni dell'art. 2 della Finanziaria 2010, che evidenziano uno sforzo significativo da parte

del Governo nel rispondere in maniera adeguata ad una situazione di crisi, che, attenuatasi dal punto di vista economico-finanziario, ha (e avrà) ancora delle ripercussioni pesanti sul mercato del lavoro.

Indennità a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, (comma 130) a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione, e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai cocopro, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;

c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la Gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno;

d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;

e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata.

Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.

L'indennità già prevista al comma 2 (che viene sostituito) dell'articolo 19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, è quindi così modificata e aumentata.

Semplificazione dei requisiti per l'indennità ordinaria di disoccupazione. In via sperimentale per l'anno 2010 (comma 131), per l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali (52 settimane lavorative nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro), ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l'ottenimento dell'indennità, si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.

Il comma 131 introduce questa semplificazione aggiungendo dopo il comma 2-bis dell'articolo 19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 2-ter.

L'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola è un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati.

Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazioni peggiorative delle mansioni ecc.).

Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali per la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.

L'importo è calcolato in base alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito per legge (fonte INPS).

Benefici contributivi per i lavoratori disoccupati che accettino un lavoro con inquadramento inferiore. In via sperimentale per l'anno 2010 (commi 132 e 133) è introdotto un nuovo incentivo alle assunzioni. Ai disoccupati che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto nel livello retributivo inferiore.

Tale beneficio è concesso a domanda nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2010.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ne sono disciplinate le modalità di attuazione.

I contributi figurativi sono contributi "fittizi" riconosciuti agli assicurati per i periodi durante i quali non c'è stata attività di lavoro e di conseguenza non c'è stato il versamento dei contributi obbligatori. I contributi figurativi sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione, sia per aumentarne l'importo (fonte INPS).

Riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumono disoccupati over 50. In via sperimentale per l'anno 2010 (commi 134 e 135), la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, (assunzione a tempo determinato per un massimo di 12 mesi) e dall'articolo 25, comma 9 (assunzione a tempo indeterminato) della Legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età. La durata della riduzione contributiva è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Il beneficio è concesso a domanda nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2010.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ne sono disciplinate le modalità di attuazione.

Con riferimento alle politiche di sostegno al ricollocamento a favore dei lavoratori over, si deve anche considerare la disposizione che prevede benefici contributivi per i lavoratori disoccupati che accettino un lavoro con inquadramento inferiore prevista dai commi 132 e 133, dell'art. 2 (vedi sopra).

Proroga per l'anno 2010, di una serie di disposizioni contenute nell'art. 19, della Legge n. 2/09. È anche prevista (comma 136) la proroga per l'anno 2010, di una serie di disposizioni contenute nell'art. 19, della Legge n. 2/09. Tra le quali si possono ricordare le seguenti:

Ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (comma 10-bis).

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2010, a carico del Fondo per l'occupazione (comma 11).

Viene prorogata l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti (che non sarebbero perciò tenute

alle procedure di mobilità). Le disposizioni relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti, sono infatti prorogate al 31 dicembre 2010 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 45 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione (comma 13).

Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, sono destinati 30 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione (comma 15).

Per l'anno 2010, il Ministero del Lavoro, assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione (comma 16).

Indennità a favore dei lavoratori somministrati. Con riferimento all'indennità, già prevista per l'anno 2009 a favore dei lavoratori somministrati, questa è prorogata (comma 137) per l'anno 2010. Il comma 137 dispone infatti che l'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, è prorogato per l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.

Proroga di alcuni provvedimenti di Cigs, mobilità e disoccupazione speciale. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 (commi 138-140) e nel limite delle risorse previste dalla Delibera del Cipe del 6 marzo 2009, n. 2, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla Delibera del Cipe del 31 luglio 2009, n. 70, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. I trattamenti sono ridotti del 10% nel caso di proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si prevede il rispetto dei livelli minimi di permanenza lavorativa richiesti anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, ai fini dell'ammissione ai trattamenti stessi.

Comunicazione al Ministero del Lavoro e pubblicazione nella BCNL dei dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro (comma 141, lettera a), l'INPS comunica al Ministero del Lavoro, per la successiva

pubblicazione nella Borsa continua nazionale del lavoro, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo.

Fondi interprofessionali per la formazione continua e sostegno al reddito. Nel caso poi (comma 141, lettera b) di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione continua, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga.
Per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni i fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi del settore della somministrazione, possono accedere alla Banca dati dei percettori di misure di sostegno al reddito di cui sopra (comma 141, lettera a).

Reintroduzione dello staff leasing e modifiche alla somministrazione e tempo determinato. Il comma 46 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, che aveva abolito lo staff leasing, è abrogato (comma 143). Dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2010 (1° gennaio 2010) trovano quindi applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificato dalla Legge Finanziaria stessa. I divieti previsti sono inoltre più circoscritti. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, viene esteso nel campo di applicazione essendo adesso ammesso (anche, oltre agli altri casi già previsti dall'art. 20, c. 3, DLgs n. 276/03), in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

Inserimento o reinserimento di lavoratori svantaggiati individuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/08. Sono previsti poi rilevanti incentivi finalizzati all'occupazione, a favore delle Agenzie per il Lavoro. La Finanziaria (comma 145) prevede infatti una serie di incentivi economici alle Agenzie per il Lavoro che collocano o ricollocano soggetti svantaggiati nella seguente misura:

a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

c) un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Gli stessi benefici (comma 146) potranno essere riconosciuti agli operatori privati del lavoro accreditati di cui all'art. 7, DLgs n. 276/03, ossia Enti formativi, Enti strumentali, Cooperative, Associazioni, Fondazioni, ecc., anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.

Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui si tratta, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010. La gestione di tali misure è affidata ad Italia Lavoro S.p.A., d'intesa con la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Entro il 31 luglio 2011, Italia Lavoro S.p.A. provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui si tratta, identificando i costi e l'impatto delle misure, nonchè la nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere e professionalità (commi 144 e 147).

Si ricorda che con l'emanazione del Regolamento (CE) n. 800/08, viene definito lavoratore svantaggiato chiunque rientri in una delle seguenti categorie (art. 2, punto 18):

- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Ampliamento del lavoro occasionale di tipo accessorio. Importanti disposizioni riguardano anche le prestazioni di lavoro occasionale ed accessorio (commi 148 e 149), con un'estensione soggettiva ed oggettiva dell'istituto, proseguendo così sulla strada già intrapresa dal legislatore con le modifiche della normativa che lo riguardavano (intervenute con la Legge n. 133 dell'agosto 2008 e con la Legge n. 33 dell'aprile 2009), che ne avevano già ampliato in modo significativo il campo di applicazione.

Se si considerano infatti i committenti, si deve tener presente che la Legge n. 33/09 aveva già introdotto un'eccezione esplicita all'esclusione della PA dall'applicazione del Decreto n. 276/03, consentendo ai committenti pubblici di utilizzare i buoni lavoro per le prestazioni relative a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà. Adesso con la Finanziaria 2010, vi è un ulteriore estensione alla PA, dato che il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito, in determinate ipotesi, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.

Vediamo più precisamente: la lettera b), comma 1, art. 70 del DLgs n. 276/03, prevede ora che le prestazioni occasionali accessorie sono le attività lavorative rese nell'ambito di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale; la successiva lettera e) dispone inoltre che, sono tali quelle di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università. Qui vi è quindi da sottolineare non solo l'estensione oggettiva, con la previsione di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, ma anche la novità soggettiva, introdotta rispetto ai giovani universitari con meno di venticinque anni ai quali è consentito di agire durante tutto l'anno ed in tutti i settori.

Sempre con riferimento all'estensione agli enti locali, va segnalato che la lettera h-bis) nell'attuale configurazione, rende possibili le attività lavorative occasionali ed accessorie, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati.

Importante è poi la previsione della lettera 1-bis, che proroga la disposizione introdotta dall'art. 7 ter (comma 12), della Legge n. 33/09, relativa ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. In via sperimentale per l'anno 2009 e ora anche per il 2010, le prestazioni di lavoro occasionale ed accessorio, possono infatti essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali (altra novità), e nel limite massimo di 3.000 euro

netti complessivi per anno solare (e non per singolo committente come avviene nelle altre ipotesi delle prestazioni di lavoro occasionali ed accessorie), da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, c. 10, del DL n. 185/08, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2/09, che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale.

L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Altre estensione riguarda le imprese familiari (lettera g). Sono considerate attività lavorative di natura occasionale accessoria, anche quelle rese nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile. Ora si fa riferimento a tutte le imprese familiari, essendo stato soppresso il precedente riferimento "limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi".

Va però considerato che nel caso delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio rese a favore delle imprese familiari, trova applicazione l'aliquota di finanziamento del regime pensionistico previsto per i lavoratori dipendenti e fissata nella misura complessiva del 33%, di cui il 9,19% a carico del lavoratore.

Un'altra novità interessante riguarda i lavoratori a tempo parziale. Al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "in via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale".

Infine, relativamente alle novità introdotte nella disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorie, va segnalato che esse possono ora anche essere svolte, (lettera h-ter) nei maneggi e nelle scuderie.

Portabilità dell'indennità di disoccupazione. In via sperimentale per l'anno 2010 (comma 151), nel limite di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni (articolo relativo alle norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale), che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e

indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione ordinaria e dell'indennità di disoccupazione speciale edile, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui sopra, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ne sono disciplinate le modalità di attuazione.

Riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (comma 158), è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010.

Verifiche aggiuntive da parte dell'INPS. Per l'anno 2010 l'INPS effettua (comma 159), con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

Copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni che riguardano il lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 130 a 157 (comma 160), pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi 158 e 159, quanto a 975 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, c. 1, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, (ossia un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro) come integrate dall'articolo 1 (Differimento del versamento di acconti d'imposta), c. 5, del DL 23 novembre 2009, n. 168 (la dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies, c. 1, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 33/09, è incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo, derivanti dai commi precedenti dell'art. 1 citato), nonché ai sensi della Legge Finanziaria 2010 stessa.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191. Legge Finanziaria 2010

Il 1 gennaio 2010 è entrata in vigore la Legge Finanziaria 2010. La legge è composta di soli due articoli ma l'articolo 2 consta di 253 commi.

Si riportano le numerose disposizioni in materia di lavoro contenute nella manovra.

Il comma 130 modifica e sostituisce il c. 2 dell'art. 19 del DL n. 185/2008 prevedendo per i collaboratori a progetto, iscritti, in via esclusiva, alla gestione separata dell'INPS, un aumento dal 20% al 30% del reddito percepito nel 2009 dell'indennità susseguente alla perdita del lavoro che sarà liquidata in un'unica soluzione e, in ogni caso, non potrà essere superiore a 4.000 euro. Dovranno, inoltre, sussistere le condizioni stabilite nel comma medesimo.

Il comma 131 prevede per l'anno 2010 che, nel periodo necessario per il godimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (52 settimane lavorative nell'ultimo biennio), vadano computati anche i periodi di lavoro come co.co.co. anche a progetto, per un massimo di 13 settimane per i quali i versamenti siano stati effettuati alla gestione separata dell'INPS.

I commi 132 e 133 prevedono la corresponsione di un contributo figurativo integrativo fino alla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e non oltre il 31/12/2010 ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non derivante da sospensioni dal lavoro che abbiano un'anzianità contributiva di almeno 35 anni ed accettino un lavoro con un inquadramento retributivo inferiore di almeno il 20% rispetto alle mansioni di provenienza.

I commi 134 e 135 prevedono, solo per il 2010, benefici contributivi per i datori di lavoro che assumano disoccupati over 50 beneficiari dell'indennità di disoccupazione con requisiti ordinari.

Il comma 136 stabilisce, tra l'altro, che fino al 31/12/2010 potranno essere concessi trattamenti di CIGS e mobilità ai dipendenti degli esercizi commerciali e delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Il comma 137 stabilisce la proroga a tutto il 2010, alle stesse condizioni operative previste al c. 12 dell'art. 19 del DL n. 185/2008, dell'indennità, già prevista per l'anno 2009, per i lavoratori somministrati.

Il comma 138 prevede che il Ministro del Lavoro possa, per periodi fino a 12 mesi, concedere, trattamenti di CIG, mobilità e disoccupazione speciale.

Il comma 139 stabilisce che si applichino anche ai lavoratori destinatari della CIG in deroga i livelli minimi di permanenza al lavoro per l'accesso al beneficio.

il comma 141 stabilisce che i fondi interprofessionali per la formazione continua possano intervenire nella misura del 30% a sostegno del reddito per i propri iscritti.

I commi 142 e 143 prevedono la possibilità che il contratto di somministrazione sia stipulato a determinate condizioni anche in caso di sospensione dal lavoro e la reintroduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing).

I commi da 144 a 147 prevedono il riconoscimento di incentivi per le agenzie per il lavoro e per gli operatori privati del lavoro accreditati per ogni lavoratore fatto assumere.

I commi 148 e 149 apportano modifiche all'art. 70 del DLgs n. 276/2003 prevedendo la possibilità di utilizzare i buoni lavoro (voucher) anche da parte degli enti locali nel rispetto dei vincoli di spesa per il personale.

Il comma 151 prevede per il 2010, nei limiti di 12 milioni di euro, un incentivo, pari all'indennità spettante ai lavoratori, per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione medesima.

I commi 154 e 155 stabiliscono che il Ministero del Lavoro destini, per il 2010, circa 100 milioni di euro per la formazione degli apprendisti.

Infine i commi 156 e 157 prevedono che la detassazione dei premi di rendimento (imposta sostitutiva del 10%) si applichi anche nel 2010.

23/12/2009

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 Finanziaria 2010 – Pacchetto lavoro

La Legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010), in vigore del 1° gennaio 2010, introduce diverse novità in materia di lavoro, che riguardano in particolare le politiche di sostegno al reddito, le politiche di sostegno al ricollocamento e gli incentivi alla produttività.

Con riferimento alle politiche di sostegno al reddito, sono previste:

1) La proroga al 2010 di tutti gli ammortizzatori in deroga introdotti nel 2009 e l'estensione dei trattamenti ai settori o agli ambiti non coperti (in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali).

2) L'aumento dell'indennità cocopro (collaboratori a progetto) e la semplificazione dei requisiti di accesso. Tale indennità, introdotta in via sperimentale per il biennio 2010-11, verrà liquidata in un'unica soluzione pari al 30% percepito l'anno precedente (fino a 20.000 euro) e comunque non superiore a 4.000 euro.

3) La semplificazione dei requisiti previdenziali di accesso all'indennità di disoccupazione.

Per quanto attiene alle politiche di sostegno al ricollocamento, sono previsti:

1) Incentivi per i cinquantenni, con l'estensione (tra l'altro) degli sgravi contributivi previsti dalla Legge n. 223/91 anche in favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione che abbiano almeno cinquanta anni di età.

2) "Premi e incentivi" per il ricollocamento di lavoratori disoccupati, cassintegrati, svantaggiati. La misura si propone di realizzare alcuni interventi sperimentali per incentivare le agenzie per il lavoro autorizzate e gli intermediari speciali a prendere in carico i lavoratori svantaggiati, tra cui i disabili, per azioni finalizzate al loro reinserimento nel mercato del lavoro. La disposizione ha la finalità di riconoscere un bonus alle agenzie per il lavoro solo in caso di successo, e cioè se il lavoratore intermediato è assunto con un contratto di lavoro dipendente.

3) La portabilità dell'indennità di disoccupazione. I datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori destinatari della indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nonché della indennità di disoccupazione speciale edile, possono beneficiare di un incentivo pari alla indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

4) Il rilancio dell'apprendistato, attraverso l'introduzione di facilitazioni nelle transizioni occupazionali, soprattutto dei giovani, mediante tale contratto. È destinata una quota fino a 100 milioni di euro per l'anno 2010 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.

Con riferimento infine alle politiche di incentivo alla produttività, è prevista la proroga della detassazione del salario di produttività, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

11/01/2010

Legge Finanziaria per l'anno 2010 - Primi chiarimenti sulle novità in materia di lavoro

Di Eufranio Massi. Sono molte le novità introdotte dalla Finanziaria 2010 che riguardano il lavoro, in particolare, la gestione degli ammortizzatori sociali, gli incentivi finalizzati all'assunzione di particolari categorie di lavoratori, l'indennità a favore dei lavoratori a progetto, lo "staff leasing", il lavoro occasionale ed accessorio e l'apprendistato.

Sono introdotti nuovi criteri per il godimento dell'indennità di disoccupazione. L'art. 2, comma 131, in via sperimentale per il 2010, dispone che nel periodo necessario per il godimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, vanno computati anche i periodi di lavoro come collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per un massimo di tredici settimane e per i quali i versamenti sono stati effettuati alla gestione separata dell'INPS.

Sono poi previsti incentivi per l'assunzione dei disoccupati. I commi 132 e 133, prevedono un nuovo incentivo alle assunzioni. In via sperimentale per il 2010, viene corrisposto un incentivo a chi in trattamento integrativo non derivante da sospensioni dal lavoro (quindi, disoccupato e non cassaintegrato) sia in possesso di un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni: se ricorrono queste due condizioni ed il soggetto accetta un lavoro con un inquadramento retributivo inferiore di almeno il 20% rispetto alle mansioni di provenienza, viene riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Sono poi previsti incentivi per l'assunzione degli "Over 50". Chi assume (commi 134 e 135) i soggetti beneficiari dello "status" di disoccupazione e che hanno più di cinquanta anni godono, per il solo 2010 e in via sperimentale, di un incentivo che si sostanzia in un abbattimento dei contributi a proprio carico.

È anche prevista (comma 136) la proroga di una serie di disposizioni contenute nella Legge n. 2/09. Italia Lavoro S.p.A. riceve così anche per il 2010 un contributo, a carico del Fondo per l'occupazione, pari a 13 milioni di euro per sostenere sia gli oneri di funzionamento che i costi generali di struttura.

Con riferimento all'indennità, già prevista per l'anno 2009 a favore dei lavoratori somministrati, essa è prorogata (comma 137) a tutto il 2010, alle stesse condizioni previste dall'art. 19 della Legge n. 2/09, con un impegno di spesa pari a 15 milioni di euro.

L'indennità a favore dei collaboratori a progetto invece, già prevista dall'art. 2 della Legge n. 2/09, viene aumentata (comma 130), alle stesse condizioni previste nella normativa di riferimento, al 30% del reddito percepito nell'anno precedente e non può essere superiore a 4.000 euro e viene liquidata in un'unica soluzione.

Viene reintrodotta la somministrazione a tempo indeterminato ("staff leasing") e sono previste modifiche alla somministrazione a tempo determinato. Dal 1° gennaio 2010 lo staff leasing è anche ampliato nell'ambito di applicazione.

Sono previsti incentivi alle Agenzie per il lavoro finalizzati all'occupazione. Attraverso il controllo ed il monitoraggio di Italia Lavoro S.p.A. e della Direzione Generale per gli Ammortizzatori Sociali e gli Incentivi all'Occupazione, il comma 145 prevede incentivi economici alle Agenzie per il Lavoro, che ricollocano soggetti disoccupati. Gli stessi incentivi potranno essere riconosciuti agli operatori privati accreditati.

È anche previsto l'ampliamento di natura oggettiva e soggettiva del lavoro occasionale ed accessorio (commi 148 e 149). L'applicazione è allargata anche alla PA e in particolare agli Enti Locali.

11/01/2010

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Stralcio dei commi relativi alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio

Il Legislatore con i commi 148 e 149 dell'art. 2, prosegue con un'estensione soggettiva ed oggettiva dell'istituto, già intrapresa con la Legge n. 133/08 e con la Legge n. 33/09. La Legge n. 33/09 aveva già introdotto un'eccezione esplicita all'esclusione della PA dall'applicazione del Decreto n. 276/03, consentendo ai committenti pubblici di utilizzare i buoni lavoro per le prestazioni relative a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà. Adesso con la Finanziaria 2010, vi è un ulteriore estensione alla PA, dato che il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito, in determinate ipotesi, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.

Vediamo più precisamente: la lettera b), comma 1, art. 70 del DLgs n. 276/03, prevede ora, in base alle modifiche apportate dalla Finanziaria 2010, che le prestazioni occasionali accessorie sono le attività lavorative rese nell'ambito di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale; la successiva lettera e) dispone inoltre che, sono tali quelle di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università. Qui vi è quindi da sottolineare non solo l'estensione oggettiva, con la previsione di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, ma anche la novità soggettiva, introdotta rispetto ai giovani universitari con meno di venticinque anni ai quali è consentito di agire durante tutto l'anno ed in tutti i settori.

Sono poi possibili (lettera h-bis) le attività lavorative occasionali ed accessorie, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati.

In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 (lettera 1-bis), inoltre le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali (altra novità), e nel limite massimo di 3.000 euro netti complessivi per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, c. 10, DL n. 185/08, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2/09.

Altre estensione riguarda le imprese familiari (lettera g). Sono considerate attività lavorative di natura occasionale accessoria, anche quelle rese nell'ambito dell'impresa familiare di cui

all'articolo 230-bis del codice civile. Ora si fa riferimento a tutte le imprese familiari, essendo stato soppresso il precedente riferimento "limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi".

Una ulteriore novità interessante, riguarda i lavoratori a tempo parziale (al comma 1 è aggiunto un ulteriore periodo). In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

Infine (lettera h-ter), relativamente alle novità introdotte nella disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale e accessorie, va segnalato che esse possono ora anche essere svolte nei maneggi e nelle scuderie.

23/12/2009

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Stralcio dei commi relativi ad Italia Lavoro S.p.A.

I commi relativi alla società Italia Lavoro S.p.A. sono i commi 136 e 147, dell'art. 2.

Il comma 136 dell'art. 2, della Finanziaria 2010, dispone la proroga per l'anno 2010, di una serie di disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

Il comma 16 dispone che il Ministero del Lavoro assegna a Italia Lavoro S.p.A. anche per il 2010, 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione

Con riferimento poi all'inserimento o al reinserimento di lavoratori svantaggiati, sono previsti rilevanti incentivi finalizzati all'occupazione, a favore delle Agenzie per il lavoro. La Finanziaria (art. 2, comma 145) prevede infatti una serie di incentivi economici alle Agenzie che ricollocano soggetti svantaggiati.

La misura si propone di realizzare alcuni interventi sperimentali per incentivare le Agenzie per il lavoro autorizzate e gli intermediari speciali a prendere in carico i lavoratori svantaggiati, tra cui disoccupati, cassintegrati e disabili, per azioni finalizzate al loro reinserimento nel mercato del lavoro. La disposizione ha la finalità di riconoscere un bonus alle Agenzie per il lavoro solo in caso di successo, e cioè se il lavoratore intermediato è assunto con un contratto di lavoro dipendente.

Gli stessi benefici (comma 146) potranno essere riconosciuti agli operatori privati del lavoro accreditati di cui all'art. 7, DLgs n. 276/03, ossia Enti formativi, Enti strumentali, Cooperative, Associazioni, Fondazioni, ecc, anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.

Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui si tratta, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010. La gestione di tali misure è affidata ad Italia Lavoro S.p.A., d'intesa con la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Entro il 31 luglio 2011, Italia Lavoro S.p.A. provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui si tratta, identificando i costi e l'impatto delle misure, nonchè la nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere e professionalità (comma 147).

23/12/2009

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Stralcio dei commi relativi all'inserimento o reinserimento di lavoratori svantaggiati

Con riferimento all'inserimento o reinserimento di lavoratori svantaggiati individuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/08, sono previsti rilevanti incentivi finalizzati all'occupazione, a favore delle Agenzie per il Lavoro. Il comma 145, dell'art. 2, prevede infatti una serie di incentivi economici alle Agenzie per il Lavoro che collocano o ricollocano soggetti svantaggiati nella seguente misura:

a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

c) un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Gli stessi benefici (comma 146) potranno essere riconosciuti agli operatori privati del lavoro accreditati di cui all'art. 7, DLgs n. 276/03, ossia Enti formativi, Enti strumentali, Cooperative, Associazioni, Fondazioni, ecc., anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.

Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui si tratta, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010. La gestione di tali misure è affidata ad Italia Lavoro S.p.A., d'intesa con la

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Entro il 31 luglio 2011, Italia Lavoro S.p.A. provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui si tratta, identificando i costi e l'impatto delle misure, nonchè la nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere e professionalità (commi 144 e 147).

Con l'emanazione del Regolamento (CE) n. 800/08, viene definito lavoratore svantaggiato chiunque rientri in una delle seguenti categorie (art. 2, punto 18):

- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

23/12/2009

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Stralcio del comma relativo all'indennità a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto

In via sperimentale per il biennio 2010-2011, (comma 130) a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (cocopro), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;

c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la Gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno;

d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;

e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.

L'indennità già prevista al comma 2 (che viene sostituito) dell'articolo 19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, è quindi così modificata e aumentata.

L'art. 61, comma 1, del DLgs n. 276/03, richiamato dal comma 130 di cui si tratta, dispone quanto segue. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del Codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

23/12/2009

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Stralcio dei commi relativi ai benefici contributivi per i lavoratori disoccupati che accettino un lavoro con inquadramento inferiore

Benefici contributivi per i lavoratori disoccupati che accettino un lavoro con inquadramento inferiore. In via sperimentale per l'anno 2010 (commi 132 e 133) è introdotto un nuovo incentivo alle assunzioni. Ai disoccupati che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto nel livello retributivo inferiore. Tale beneficio è concesso a domanda nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ne sono disciplinate le modalità di attuazione.

I contributi figurativi sono contributi "fittizi" riconosciuti agli assicurati per i periodi durante i quali non c'è stata attività di lavoro e di conseguenza non c'è stato il versamento dei contributi obbligatori. I contributi figurativi sono utili sia per raggiungere il diritto alla pensione, sia per aumentarne l'importo.

23/12/2009

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Stralcio del comma relativo alla semplificazione dei requisiti per l'indennità ordinaria di disoccupazione

Semplificazione dei requisiti per l'indennità ordinaria di disoccupazione. In via sperimentale per l'anno 2010, l'art. 2, comma 131, dispone che per l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l'ottenimento dell'indennità, si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane.

Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera.

Il comma 131 introduce questa semplificazione aggiungendo dopo il comma 2-bis dell'articolo 19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 2-ter.

L'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola è un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati.

Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazioni peggiorative delle mansioni ecc.).

Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali per la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.

L'importo è calcolato in base alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito per legge (fonte INPS).

23/12/2009

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Stralcio dei commi relativi alla riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumono disoccupati over 50

In via sperimentale per l'anno 2010 i commi 134 e 135, dell'art. 2 dispongono che la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, (assunzione a tempo determinato per un massimo di 12 mesi) e dall'articolo 25, comma 9 (assunzione a tempo indeterminato) della

Legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età.

La durata della riduzione contributiva è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Il beneficio è concesso a domanda nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2010.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ne sono disciplinate le modalità di attuazione.

Si deve anche considerare un'altra disposizione della Finanziaria 2010, a favore dei lavoratori over, ossia i benefici contributivi per i lavoratori disoccupati che accettino un lavoro con inquadramento inferiore.

In via sperimentale infatti per l'anno 2010 (art. 2, commi 132 e 133) è introdotto un nuovo incentivo alle assunzioni. Ai disoccupati che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto nel livello retributivo inferiore.

Tale beneficio è concesso a domanda nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2010.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ne sono disciplinate le modalità di attuazione.

23/12/2009

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Stralcio dei commi relativi alla portabilità dell'indennità di disoccupazione

In via sperimentale per l'anno 2010 il comma 151, dell'art. 2, dispone che, nel limite di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni (articolo relativo alle norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale), che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori

destinatari dell'indennità di disoccupazione ordinaria e dell'indennità di disoccupazione speciale edile, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

Tale incentivo è erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui sopra, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ne sono disciplinate le modalità di attuazione.

23/12/2009

CNEL. Il disegno di Legge Finanziaria per il 2010 (A. S. n. 1790). Osservazioni e proposte

Il CNEL sottolinea che è preoccupante il fatto che in questo quadro generale di crisi, l'economia italiana mantenga ancora un significativo gap di crescita rispetto alle altre economie avanzate. La dimensione della crisi è stata più pesante nel nostro paese e adesso vi è il rischio che anche l'intensità della ripresa risulti inferiore. La recessione si è andata infatti a sovrapporre per l'Italia ad un trend già molto debole, generando una pesante caduta del PIL. A questo si aggiunge però anche un secondo aspetto, legato al fatto che la crisi ha in generale colpito in maniera particolarmente intensa l'industria e quindi quei Paesi nei quali l'industria ha un maggior peso, come l'Italia. Inoltre va considerata anche la minore reazione della politica di bilancio rispetto al deterioramento del quadro macroeconomico. In Italia, così come accaduto in diverse altre economie, la dimensione della recessione è stata accentuata dalla contrazione delle esportazioni e della domanda delle imprese, prima che nei comportamenti di spesa dei consumatori.

Le famiglie non hanno in genere subito ancora completamente le conseguenze della crisi, dato che ci sono stati parziali benefici di una serie di fattori di sostegno che hanno attenuato le conseguenze della recessione sui loro bilanci (caduta dei prezzi delle materie prime, le politiche di bilancio a sostegno del reddito e della spesa dei consumatori, la politica monetaria).

Nel 2010 con tutta probabilità le famiglie non godranno più di questi sostegni, con una situazione che verrà ad aggravarsi soprattutto nell'Eurozona, dove le conseguenze occupazionali della recessione tenderanno a manifestarsi pienamente proprio nei prossimi mesi e dove senza politiche attive di bilancio proseguirà la diminuzione dell'occupazione autonoma e si accentuerà la caduta dell'occupazione dipendente.

Il CNEL ricorda poi che c'è una crisi degli investimenti, per cui le imprese hanno reagito alla crisi economica, anche abbattendo gli ordini di beni di investimento e interrompendo i processi

di accumulazione già pianificati. In questo contesto complessivo le prospettive dell'occupazione costituiscono in Italia un fattore di rischio rilevante. In Italia l'occupazione totale è diminuita nel primo semestre 2009 di quasi 325 mila unità su base tendenziale, equivalenti a una riduzione dell'1,8%; si tratta di una contrazione sensibilmente inferiore a quella del prodotto. Ne conseguono una caduta quasi verticale della produttività del lavoro (-2,3% per l'intera economia, che nel settore dell'industria è però pari a -5,6%) e un aumento molto consistente del costo del lavoro per unità di prodotto (+5,5% per l'intera economia, +15% per l'industria). Anche se in parte compensati dalla discesa dei costi per gli input di materie prime, questi andamenti sono un chiaro segnale di tensione sulla profittabilità delle imprese e non potranno essere sostenuti a lungo, a meno di non prevedere una forte accelerazione inflazionistica. Il recupero degli equilibri aziendali necessiterà di un ridimensionamento delle quantità di occupazione rispetto a valori di prodotto che per molti anni non torneranno sui livelli pre-recessione. L'aggiustamento sul mercato del lavoro sembra pertanto lontano dall'essere completato e presumibilmente in assenza di misure adeguate potrebbe condurre nei prossimi anni l'economia italiana su un sentiero di elevata disoccupazione e di ulteriore moderazione salariale, con una probabile accentuazione della distanza fra retribuzioni di fatto e retribuzioni contrattuali.

In questo quadro si impone la necessità di un sistema di tutele più universale con politiche attive del lavoro capaci di accompagnare le persone che lo hanno perso verso il reimpiego in attività produttive sia dipendenti sia autonome, soprattutto in direzione di settori e di servizi innovativi con reali prospettive di domanda.

13/10/2009

Legge 9 aprile 2009 n. 33

Si segnala l'art. 7-ter "Misure urgenti a tutela dell'occupazione", che tratta di ammortizzatori sociali, di indennità di reinserimento a favore dei collaboratori a progetto e di lavoro accessorio.

Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la revoca nel caso di assenza di difficoltà finanziaria dell'impresa. In via sperimentale per il periodo 2009-10, l'INPS è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione, il Ministro del Lavoro può disporre per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione,

anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cig, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cig, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2, c. 521, della Legge n. 244/07, possono essere prorogati, sulla base di accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi.

All'articolo 19 del DL n. 185/08, dopo il c. 2 è inserito il seguente: "2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al c. 2 nella misura del 20%, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'art. 25 della Legge n. 845/78, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, c. 36 della Legge n. 203/08.

La Legge n. 33/09 ha apportato significative modifiche all'art. 70 del DLgs n. 276/03 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio. Il nuovo dettato normativo amplia, l'ambito di applicazione del sistema di regolazione dei "buoni lavoro", inserendo ulteriori attività e nuovi committenti, sempre nell'ambito tuttavia di prestazioni di tipo accessorio e occasionale.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, le novità introdotte dal comma 12 dell'art. 7-ter della Legge n. 33/09, interessano gli studenti, le casalinghe, i pensionati e i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito.

Importante è poi la previsione della lettera 1-bis dell'art. 70 del DLgs n. 276/03, così come modificato dalla Finanziaria 2010, che proroga la disposizione introdotta dall'art. 7 ter (comma 12), della Legge n. 33/09, relativa ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. In via sperimentale per l'anno 2009 e ora anche per il 2010, le prestazioni di lavoro accessorio possono infatti essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro netti complessivi per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, c. 10, del DL n. 185/08, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2/09.

09/04/2009

Legge 28 gennaio 2009, n. 2

"Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il Quadro Strategico Nazionale".

La manovra anti crisi prevede una copertura finanziaria pari a 4.996,9 milioni di euro per il 2009, 2.112 milioni di euro per il 2010 e 2.434,5 milioni di euro per il 2011. Le misure adottate sono molteplici: bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza (art. 1); mutui prima casa;(art. 2); Fondo per il credito per i nuovi nati (art. 4); detassazione dei contratti di produttività: tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro (art. 5); deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi (art. 6); riduzione di 3 punti percentuali dell'acconto IRES e IRAP (art. 10); riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (art. 16).

Discorso a parte merita l'art. 19 sugli ammortizzatori sociali. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro: l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti; in via sperimentale per il triennio 2009 2011, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali o in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto convertito in Legge e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento.

In via sperimentale per il triennio 2009 2011, nei soli casi di fine lavoro, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi (ora è portata al 30% dalla Finanziaria 2010). Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione.

Si segnala il comma 10 - dal quale è stato eliminato il riferimento esplicito al "Patto di servizio" - che prevede che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta

la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Il comma 16 prevede poi che per l'anno 2009, il Ministero del Lavoro, assegna alla società Italia Lavoro SpA 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.

Importanti modifiche e proroghe all'art. 19 sono state introdotte dalla Legge Finanziaria 2010 che, tra l'altro proroga al 2010, il disposto del comma 16, ora illustrato.

28/01/2009

Regolamento della Commissione delle Comunità Europee 6 agosto 2008, n. 800

Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). Lo sviluppo locale e quello delle piccole e medie imprese rappresenta un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Tale aspetto è stato avvertito anche a livello europeo, laddove la Commissione ha ammesso la possibilità di aiuti alle PMI e di quelli a finalità regionale compatibili con il mercato comune e non lesivi della libera concorrenza. Su queste basi è stato emanato il Regolamento in oggetto che disciplina le tipologie di intervento ammesse sotto forma di sostegno all'imprenditorialità, all'occupazione, alla formazione, ai lavoratori svantaggiati. Riguardo questi ultimi, il regolamento contiene cinque categorie di riferimento che ne specificano lo status:

- disoccupati da almeno sei mesi;
- mancanza di un diploma di scuola media superiore;
- lavoratori ultracinquantenni;
- adulti con persone a carico;
- settori professionali con tasso di disparità uomo donna superiore del 25% rispetto alla media dei settori economici dello Stato (se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato).

Circa le sovvenzioni compatibili con il mercato comune, queste riguardano le imprese di nuova costituzione (ammettendo le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa), il sostegno all'imprenditoria femminile comprensivi delle spese di ammortamento e di quelle di affitto e

manutenzione degli impianti), la tutela ambientale e progetti per la ricerca e lo sviluppo. Su quest'ultima forma di sostegno, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria.

Viene inoltre disciplinata la tipologia di aiuti al settore della formazione, sia specifica (che comporta insegnamenti prevalentemente applicabili alle mansioni svolte dal dipendente), sia generale (in grado di fornire conoscenze ampiamente trasferibili ad altre imprese o contesti), stabilendo un'intensità dell'aiuto dal 25% fino al 100%, nel caso del settore dei trasporti marittimi. Per quanto riguarda il sostegno all'occupazione ai lavoratori disabili, questi sono concessi sotto forma di integrazioni salariali, purché l'intensità non superi il 75% dei costi ammissibili.

Si sottolinea che il presente regolamento non si applica agli aiuti all'esportazione o a quelli che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. In particolare, esso non deve applicarsi ad aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Paesi.

06/08/2008

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Il Decreto attua la Legge Biagi con l'obiettivo di rendere più flessibile il mercato del lavoro, migliorandone l'efficienza, sostenendo le politiche attive per il lavoro e favorendo la diminuzione del tasso di disoccupazione. Fra le novità introdotte si segnalano:

- un nuovo regime autorizzatorio e di accreditamento degli operatori pubblici e privati nonché la ridefinizione della Borsa continua del lavoro;
- l'introduzione dell'appalto di servizi, il contratto a orario modulato, il contratto a tempo parziale, il lavoro ripartito e intermittente;
- un nuovo ruolo per il contratto di apprendistato, che diventerà il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in stretta coerenza con la riforma del sistema educativo;
- l'introduzione del contratto di inserimento, che sostituisce il contratto di formazione e lavoro, rivolto soprattutto alle donne delle aree svantaggiate e ai lavoratori più “anziani”;
- la riforma delle collaborazioni coordinate e continuative, che dovranno essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente.

La Legge n. 80/05 ha abrogato l'art. 13 comma 6 del DLgs 276/03: per le Agenzie di somministrazione non è più necessario attendere la normativa regionale o stipulare convenzioni con enti pubblici per applicare le misure previste dall'art. 13. Il comma 256 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, apporta alcune modifiche all'art. 76 del DLgs 276/2003, individuando nuovi soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro. La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha appartato alcune modifiche riguardanti il caso di appalto di opere o di servizi.

L'art. 22, DL 112/08, convertito in Legge n. 133/08, ha introdotto modifiche alla disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli artt. 70-73, DLgs n. 276/03, ampliandone il campo di applicazione (oggettivo e soggettivo) e semplificandone l'utilizzo. Viene abrogato l'art. 71, che ne limitava l'utilizzo con riferimento a soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro (giovani/studenti), o in procinto di uscirne (pensionati). Ulteriori modifiche agli artt. 70 e 74, sono state introdotte dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33.

La Legge n. 33 del 9 aprile 2009 ha infatti apportato significative modifiche all'art. 70 del DLgs n. 276/03 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio.

Il nuovo dettato normativo amplia l'ambito di applicazione del sistema di regolazione dei "buoni lavoro", inserendo ulteriori attività e nuovi committenti, sempre nell'ambito tuttavia di prestazioni di tipo accessorio e occasionale.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, le novità interessano gli studenti, le casalinghe, i pensionati e i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito.

Importanti disposizioni che riguardano le prestazioni di lavoro occasionale ed accessorio sono state introdotte dalla Finanziaria 2010 (art. 2, commi 148 e 149), con un'estensione soggettiva ed oggettiva dell'istituto, proseguendo così sulla strada già intrapresa dal legislatore con le modifiche della normativa che lo riguardavano e consentendone anche l'applicazione alla PA, dato che il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito, in determinate ipotesi, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.

10/09/2003